REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

proposta di atto amministrativo n. 82

a iniziativa del Consigliere Minardi

presentata in data 14 luglio 2020

———

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 6 DICEMBRE 2019, N. 104 CONCERNENTE: "PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE (PIANO GIZC), AI SENSI DELLA LETTERA A) DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 2004, N. 15

———————

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2019, n. 104 concernente "Piano di gestione integrata delle zone costiere (PIANO GIZC), ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14 luglio 2004, n. 15";

Considerato che le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del suddetto Piano (Parte B), nel Titolo III, contenente la disciplina diretta a garantire una tutela attiva della c.d. "Fascia di rispetto" (comprensiva del demanio marittimo e delle aree inondabili secondo la Direttiva Alluvioni 2007/60/UE e il Protocollo del Mediterraneo, ratificato dalla UE nel settembre 2010) da ulteriore consumo di suolo, all'articolo 26, commi 2 e 3, prevedono quanto segue:

"2. Le presenti norme non si applicano … OMISSIS … a piani, programmi e progetti già adottati o approvati, ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente Piano, a condizione che ne sia valutata e dichiarata, da parte del soggetto attuatore, la compatibilità con l'interferenza dell'equilibrio idrodinamico del litorale e con la tutela delle specie e degli habitat di interesse comunitario ai sensi del DPR 357/1997.

3. Per l'attuazione del Piano nel settore urbanistico, le prescrizioni di cui alle presenti norme, applicate all'interno della "fascia di rispetto" e del perimetro inondabile Tr > 100, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti pubblici, nonché per i soggetti privati a far data dalla pubblicazione della definitiva approvazione del presente Piano sul BUR.";

Preso atto che, l'articolo 22, commi 1 e 6, delle medesime NTA consente, all'interno della suddetta "fascia di rispetto", gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), del d.p.r. 380/2001 (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova costruzione) secondo le modalità regolamentate in modo dettagliato nella Tabella 1 (Manufatti ed interventi consentiti all'interno della zona dei 100 metri) e Tabella 2 (Manufatti ed interventi consentiti all'esterno della zona del 100 metri);

Rilevato che alcune Amministrazioni comunali hanno segnalato la necessità di mutare, all'interno della "fascia di rispetto", la destinazione d'uso delle volumetrie già considerate come potenzialmente edificabili in base alle previsioni dei propri strumenti urbanistici vigenti, mediante approvazione di apposite varianti urbanistiche;

Preso atto che tali varianti, in quanto approvate in vigenza del Piano GIZC, non beneficiando della esenzione prevista nel citato comma 2 dell'articolo 26, devono rispettare le prescrizioni di carattere urbanistico contenute nelle citate NTA in quanto di carattere immediatamente vincolanti, ai sensi del citato comma 3 del medesimo articolo;

Constatata quindi l'opportunità di procedere ad una modifica del suddetto articolo 22 al fine di contemperare le esigenze di alcuni comuni marchigiani dirette ad adeguare gli strumenti urbanistici vigenti alle mutate condizioni di fatto con la finalità primaria del Piano GIZC e cioè quella di garantire una "tutela attiva" della zona costiera, evitando ulteriore consumo di suolo e minimizzando l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale;

Vista la proposta del consigliere regionale Renato Claudio Minardi;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di apportare nell'Allegato alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 6 dicembre 2019, n. 104 concernente: "Piano di gestione integrata delle zone costiere (Piano GIZC), ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14 luglio 2004, n. 15", alla parte B (Norme tecniche di attuazione), nel Titolo III (Fascia di rispetto) le seguenti modifiche:

- all'articolo 22 (Disciplina della "fascia di rispetto" e delle aree Tr >100), dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
  "9 bis. All'interno della fascia di rispetto è consentito il cambio della destinazione d'uso delle volumetrie potenzialmente edificabili in base alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. Qualora dalla variazione di destinazione d'uso derivi un incremento dell'esposizione, come definita dalla delibera di Giunta regionale 27 gennaio 2014, n. 53, la medesima è ammessa a condizione che venga ridotto del 20 per cento il potenziale edificatorio previsto dagli strumenti urbanistici vigenti sia in termini di volumetria complessiva che di superficie coperta.".